



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO "XXV APRILE"

Via Gramsci, 2 - 4 - 6 01033 CIVITA CASTELLANA (VT)

tel.0761 513060 fax 0761/513362

mail: vtic81600g@istruzione.it PEC: vtic81600g@pec.istruzione.it

www.ic25aprile.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO XXV APRILE
Prot. 0000322 del 14/01/2022
I-1 (Uscita)

Circ. n. 190

Civita Castellana, 14.01.2022

Ai Sigg. Genitori Scuola secondaria di 1° grado

E p/c ai Docenti

Al sito Web

OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico SSIG

Con la presente si intende fornire una sintesi delle disposizioni attuali sulla base di quanto previsto dalla Circolare del Ministero della salute del 30 dicembre 2021, dal D.L. n.1 del 07.01.2022 e dalla Nota congiunta di MIUR e MINSALUTE n. 11 dell'08.01.22.

AVVISARE IMMEDIATAMENTE IN CASO DI:

✓ **POSITIVITA' DI UN ALUNNO**

In caso di tampone con esito positivo le famiglie informano immediatamente la scuola nella persona del Referente Covid di Istituto o inviando una mail all'indirizzo istituzionale dirigente@ic25aprile.it in modo che possano essere promosse le successive misure necessarie secondo la prassi vigente con l'Equipe Covid Scuola Sicura della ASL di Viterbo.

✓ **CONTATTO STRETTO CON POSITIVO AVVENUTO IN AMBITO EXTRA-SCOLASTICO**

In caso di un allievo, **vaccinato con 3^a dose oppure con 2^a dose da meno di 120 giorni** e che abbia avuto esternamente alla scuola un contatto stretto con un positivo, la famiglia deve **inviare comunicazione informativa nelle modalità sopra descritte**.

In tali casi la normativa vigente (Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021) prevede un regime precauzionale di Auto-sorveglianza per cui: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. **È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19”.

Pertanto, **l’alunno ha l’obbligo di recarsi a scuola indossando dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dal contatto con il positivo**. Il dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 dovrà essere fornito dalla famiglia.

NUOVE MODALITA’ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’

A seguito dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all’art. 4, risulta **aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico**.

Con nota congiunta di MIUR e MINSALUTE n. 11 dell’8.1.22, i Ministeri hanno esplicitato per la **SCUOLA SECONDARIA DI 1^A GRADO** quanto segue:

✓ UN SOLO CASO DI POSITIVITA’

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica: **in presenza**, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
- ricreazione/pasto: si cercherà di organizzare il consumo della ricreazione o del pasto cercando di aumentare la distanza interpersonale ad almeno 2 metri, secondo le modalità che verranno stabilite con i fiduciari di plesso;
- misura sanitaria: auto-sorveglianza: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. **È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19” (Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021).

✓ ALMENO DUE CASI POSITIVI

Le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

- A. per gli **alunni** che non abbiano **concluso il ciclo vaccinale primario** o che lo abbiano concluso **da più di centoventi giorni**, che siano **guariti da più di centoventi giorni** e ai quali non sia stata

somministrata la dose di richiamo si prevede:

- attività didattica: è **sospesa l'attività in presenza**, si applica la **didattica digitale integrata** per la durata di **dieci giorni**;
 - misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
- B. per gli **alunni** che abbiano **concluso il ciclo vaccinale primario, o** che siano **guariti, da meno di centoventi giorni** e per **coloro** ai quali **sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo**, si prevede:
- attività didattica: in presenza con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola
 - Ricreazione: si cercherà di organizzare il consumo della ricreazione o del pasto cercando di aumentando la distanza interpersonale ad almeno 2 metri, secondo le modalità che verranno stabilite con i fiduciari di plesso;
 - misura sanitaria: auto-sorveglianza: "è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. **È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19" (Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021).

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge.

Gli studenti (ovvero le loro famiglie/tutori) hanno facoltà di fornire i suddetti dati per usufruire della didattica in presenza esibendo apposita documentazione. Differentemente, si applicherà la disciplina prevista per i non vaccinati o non guariti.

Le predette informazioni, sulla sussistenza dei requisiti, verranno acquisite esclusivamente visualizzando i documenti presentati dagli studenti. Lo stato vaccinale degli studenti non verrà registrato, salvato, conservato o comunque in generale non ne verrà presa nota.

La verifica dello stato vaccinale degli studenti verrà effettuata quotidianamente dai docenti della prima ora che verranno delegati dal Dirigente Scolastico.

Al fine di informare le famiglie sul trattamento dei dati personali necessario per prendere conoscenza dello stato vaccinale dei figli, si allega "l'Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022".

✓ TRE CASI POSITIVI

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- attività didattica: è **sospesa l'attività in presenza**, si applica la **didattica a distanza per la durata di dieci giorni**;
- misura sanitaria: si applica **quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO**:
 - **soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico** con risultato negativo;
 - **soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici**: la quarantena ha durata di **5 giorni**, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico** con risultato negativo;
 - **soggetti asintomatici** che:
 - abbiano ricevuto la **dose booster**, oppure
 - abbiano **completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni** precedenti, oppure
 - **siano guariti** da infezione da SARS-CoV-2 **nei 120 giorni precedenti**,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di **indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** per almeno **10 giorni** dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l'effettuazione di un **test antigenico** rapido o molecolare per la rilevazione

dell'antigene Sars-Cov-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, **al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto** stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Si allega alla presente:

1. Circolare-ministero-salute-60136-del-30-dicembre-2021-aggiornamento-misure-quarantena-e-isolamento-variante-voc-sars-cov-2-omicron
2. Decreto Legge 07 gennaio 2022, nr. 1
3. Nota Congiunta Ministero dell'Istruzione e Ministero della Salute nr. 11, 08 gennaio 2022
4. Nota MI n. 0000014 del 10.01.2022
5. Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Simona Cicognola

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)